

DOTT. ANTONINO AMOROSI
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE DEI CONTI

Via Nazionale Frentana, 8
66010 Lama dei Peligni CH

P. IVA: 01860810694 – COD. FISC.: MRS NNN 65D28 E4350
Tel. 0872/91.61.15 – Fax 0872/91.19.65 – e-mail: info@studioamorosi.com

www.studioamorosi.com



CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Spett.li Ditte Clienti
CON NUOVO REGIME DI CONTRIBUENTI MINIMI
DAL 01/01/2012

ARGOMENTO:	NUOVI REQUISITI CONTRIBUENTI MINIMI
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:	ART. 27 D. L. 98/2011 DEL 06/07/2011 – CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 111 DEL 15 LUGLIO 2011.
CIRCOLARE:	N. 03/2012 DEL 01/02/2012

Gentile Cliente

Si comunica che il D. L. 98/2011 ha stabilito i seguenti nuovi requisiti del Regime dei Minimi:

d) Requisiti soggettivi:

Persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa o di lavoro autonomo dal 01/01/2012 o che hanno intrapreso l'attività dopo il 31/12/2007 (indipendentemente dal regime contabile adottato fino al 2011).

e) Prima soglia di accesso (limiti dimensionali riferiti all'anno 2011):

- Ricavi di importo non superiore a 30.000,00 euro;
- Non cessioni all'esportazione;
- Non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti;
- Nel triennio non hanno effettuato acquisti di beni strumentali di importo superiore a 15.000,00 euro nemmeno mediante locazione;
- Non applicano regimi speciali ai fini dell'IVA;
- Non effettuano in via esclusiva cessioni di fabbricati e terreni edificabili;
- Non partecipano a società di persone (o srl trasparenti) dal 01/01/2012.

f) Seconda soglia d'ingresso (che non abbiano esercitato nei tre anni precedenti attività artistica o professionale):

L'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoratore dipendente (possono accedere al regime agevolato i lavoratori disoccupati in mobilità).

Pertanto, come già comunicato per le vie brevi, la Sua Ditta potrà usufruire di tale regime e dal 01/01/2012 godrà di ulteriori agevolazioni, come: l'aliquota IRPEF agevolata del 5%, la non applicazione della ritenuta d'acconto sulle fatture emesse e il non assoggettamento agli Studi di Settore.

Si fa presente che la nuova dicitura da riportare sulle fatture emesse è la seguente: **“Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007, come modificata dall'art. 27, D. L. 98/2011 e pertanto non soggetta ad IVA né a ritenuta ai sensi del Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n. 185820”**.

Per ogni ulteriore informazione si può contattare lo Studio.

Lama dei Peligni, 01/02/2012

Distinti Saluti
Dott. Amorosi Antonino